



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI
GRUPPO VOLONTARIATO ANC DI SUSA (TO) - ODV



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

INDICE DELLO STATUTO

ART.1	<i>Costituzione , denominazione e sede</i>	<i>Pag. 3-4</i>
ART.2	<i>Efficacia dello Statuto</i>	<i>Pag. 4</i>
ART.3	<i>Interpretazione dello Statuto</i>	<i>Pag. 4</i>
ART.4	<i>Scopi, principi e attività</i>	<i>Pag. 4-5-6</i>
ART.5	<i>Assicurazione associati e responsabilità</i>	<i>Pag. 6</i>
ART.6	<i>Risorse economiche</i>	<i>Pag. 6-7</i>
ART.7	<i>Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di distribuzione nel fondo comune</i>	<i>Pag. 7</i>
ART.8	<i>Bilancio</i>	<i>Pag. 7</i>
ART.9	<i>Membri dell'Organizzazione aderenti</i>	<i>Pag. 7-8</i>
ART.10	<i>Ammissione dei Soci</i>	<i>Pag. 8-9</i>
ART.11	<i>Soci - tipologia</i>	<i>Pag. 9</i>
ART.12	<i>Perdita della qualifica di Socio</i>	<i>Pag. 9-10</i>
ART.13	<i>Diritti e doveri dei Soci</i>	<i>Pag. 11-12</i>
ART.14	<i>Gli Organi sociali</i>	<i>Pag. 12-13</i>
ART.15	<i>L'Assemblea</i>	<i>Pag. 13</i>
ART.16	<i>Assemblea Ordinaria</i>	<i>Pag. 14</i>
ART.17	<i>Assemblea Straordinaria</i>	<i>Pag. 15</i>
ART.18	<i>Il Consiglio Direttivo</i>	<i>Pag.15-16-17</i>
ART.19	<i>Il Presidente</i>	<i>Pag. 17-18</i>
ART.20	<i>Il Vice-Presidente</i>	<i>Pag. 18</i>
ART.21	<i>Il Segretario</i>	<i>Pag. 18</i>



INDICE DELLO STATUTO

ART.22	<i>Il Tesoriere</i>	<i>Pag. 18-19</i>
ART.23	<i>Coordinatore di Settore</i>	<i>Pag. 19</i>
ART.24	<i>Revisore dei Conti</i>	<i>Pag. 19</i>
ART.25	<i>Organo di Controllo</i>	<i>Pag. 19</i>
ART.26	<i>Collegio Arbitrale</i>	<i>Pag. 20</i>
ART.27	<i>Cariche Sociali ed incompatibilità</i>	<i>Pag. 20</i>
ART.28	<i>Il fondo comune</i>	<i>Pag. 20</i>
ART.29	<i>Libri sociali</i>	<i>Pag. 20-21</i>
ART.30	<i>Modifiche dello Statuto</i>	<i>Pag. 21</i>
ART.31	<i>Uniforme</i>	<i>Pag. 21</i>
ART.32	<i>Rapporti con l'A.N.C.</i>	<i>Pag. 21</i>
ART.33	<i>Scioglimento</i>	<i>Pag. 22</i>
ART.34	<i>Rinvio</i>	<i>Pag. 22</i>
ART.35	<i>Norme transitorie</i>	<i>Pag. 22</i>



ART. 1

(Costituzione e denominazione e sede)

Nella circoscrizione territoriale della Sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Susa (TO) è costituita un'organizzazione di volontariato denominata "GRUPPO VOLONTARIATO ANC DI SUSa (TO) - ODV" di seguito denominata "Organizzazione".

L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Susa in Via Brunetta nr.8.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso comune ma deve essere comunicato entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'Organizzazione è iscritta, è data facoltà al Consiglio Direttivo di variare la sede legale ove ne ravvisi la necessità dandone comunicazione all'assemblea dei soci. L'O.d.V.

L'O.d.V. può svolgere la propria attività nell'ambito del territorio dei Comuni di:

- Susa,
- Giaglione,
- Gravere,
- Mattie,
- Meana di Susa,
- Mompantero,
- Moncenisio,
- Novalesa,
- Venaus,
- Bussoleno,
- Bruzolo di Susa,
- Chianocco,
- San Giorio di Susa,
- Borgone di Susa,
- Sant'Antonino di Susa,
- San Didero,
- Vaie,
- Villar Focchiardo,
- Condove,
- Chiusa di San Michele.
- Caprie,
- Chiomonte,
- Exilles

Può comunque svolgere la propria opera anche in altri Comuni, in accordo con l'O.d.V. A.N.C. competente per territorio o Sezione ove non costituita O.d.V. A.N.C.

L'O.d.V. è costituita a tempo indeterminato.



La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione al RUNTS.

I contenuti e la sua struttura sono democratici e non persegue fini di lucro.

ART. 2

(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Soci dell'O.d.V.; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 3

(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

(Scopi, principi e attività)

L'O.d.V. costituisce libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e gli strumenti della programmazione nazionale e regionale. Si riconosce nei valori e principi contenuti nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri (A.N.C.) approvato con D.P.R. 1286 del 25 -luglio 1956, con le successive varianti deliberate dal Consiglio Nazionale. Pur mantenendo la propria piena autonomia giuridica, il proprio fondo economico e la indipendenza (organizzativa, economica e finanziaria), l'O.d.V. aderisce all'Associazione Nazionale Carabinieri. L'O.d.V. esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e succ. mod. e integr., avvalendosi in modo prevalente e continuativo delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti; in particolare si propone di svolgere le seguenti attività di interesse -previste dal citato D.Lgs- generale aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);



- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i);
- d) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- e) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r);
- f) gestione di attività sportive dilettantistiche (lett. t);
- g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19.8.2016 n. 166 e successive modificazioni, erogazioni di denaro beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u);
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v);
- i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lett. z). ;

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'O.d.V. si propone di:

- a) promuovere e tutelare i diritti delle persone mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti dei soggetti più deboli, portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
- b) proteggere e valorizzare l'ambiente, la cultura e il patrimonio storico artistico, nonché agire per la promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
- c) contribuire al servizio di informazione e accompagnamento dei cittadini nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- d) realizzare, allorquando venga richiesto, attività di osservazione e riferimento per autorità ed Enti Locali, anche mediante servizi di supporto alle Forze di Polizia;
- e) stipulare atti di compravendita di beni mobili ed immobili utili al perseguimento degli scopi sociali;
- f) supportare le Polizie Locali e Forze di Polizia ed altri Enti e Amministrazioni statali per mansioni ausiliarie;
- g) segnalare agli Organi di Polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana e situazioni di disagio sociale;
- h) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.



L'O.d.V. può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dai Decreti ministeriali. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. In ogni caso nell'ambito delle attività sia principale che secondarie, l'O.d.V. potrà svolgere ogni attività di volontariato strumentale al perseguimento degli scopi statuari, anche in convenzione con Enti Pubblici e soggetti Privati che operano nei settori d'interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs 117/2017 e con previsione di rimborso spese. I Soci che la compongono non svolgono attività di Protezione Civile salvo in casi eccezionali e per particolari temporanee emergenze, ma solo a condizione di una loro formale "aggregazione" da parte delle Autorità competenti. L'O.d.V. può, inoltre, al fine di finanziare le proprie attività, esercitare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 5

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

I Soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6

(Risorse economiche)

L'O.d.V. trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quota sociale ed erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- eredità, donazione e legati;
- contributi dello Stato, della Regione, di Enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari; - contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali,
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi ai Soci ed a terzi;
- contributi dalle Sezioni A.N.C. del territorio;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi, ecc.);



- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017. Il fondo comune, costituito a titolo esemplificativo e non esaustivo- da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'O.d.V., non è mai ripartirle fra i Soci durante la vita della stessa né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 7

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di distribuzione nel fondo comune)

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'O.d.V., a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 8

(Bilancio)

L'esercizio finanziario dell'O.d.V. ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il C.D. approva il bilancio consuntivo - o rendiconto- e preventivo (redatti dal Tesoriere) e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti i Soci, assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e devono rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione. Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio Direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017.

ART. 9

(Membri dell'Organizzazione aderenti)

All'O.d.V. possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutte le persone fisiche che condividono i valori ed i principi espressi nel presente Statuto e che decidono di voler contribuire a perseguirne gli scopi e di voler osservare le norme, i regolamenti e le decisioni ritualmente assunte dagli organi dell'O.d.V.

I Soci sono volontari che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai Soci possono essere rimborsate dall'O.d.V. soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; compresa la facoltà prevista dall'articolo 17, comma 4, del D. Lgs 117/2017.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'O.d.V.

I Soci, il cui numero è illimitato ma in ogni caso non inferiore a quello indicato dalla Legge, hanno stessi diritti e doveri. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'O.d.V. dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

La partecipazione e il conseguente status di Socio sono a tempo indeterminato, salvo le ipotesi e i casi di cessazione del rapporto previsti al successivo art. 12. Considerato che l'O.d.V. si ispira all'A.N.C., della quale porta il nome, i loghi, le divise ed i segni distintivi di riconoscimento, tutti gli aderenti debbono essere soci dell'A.N.C. ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque Sezione dell'Associazione stessa e con la relativa quota associativa annuale.

ART. 10

(Ammissione dei Soci)

L'ammissione all'O.d.V. è analizzata dal Consiglio Direttivo con i criteri indicati nel successivo articolo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. Nell'apposita domanda sottoscritta l'interessato:

- si impegna ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'O.d.V.;
- vista la vocazione dell'O.d.V. ad agire anche con funzioni di osservazione e segnalazione e in stretta relazione ed a supporto di Enti pubblici e Forze di Polizia, l'aspirante aderente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici e di non aver riportato condanne penali per questi stessi reati ovvero per altri reati non colposi con condanna a pena detentiva.
- si impegna a partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'O.d.V.;



- dichiara di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone, animali o cose e cagionati per sua responsabilità o in conseguenza dell'inosservanza delle norme dello Statuto, del Regolamento e delle Direttive dell'O.d.V.;

- si impegna a versare la quota sociale all'O.d.V. all'atto dell'accoglimento della domanda. L'ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei Soci. In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, con le motivazioni adottate dal CD.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART.11

(Soci - tipologia)

Tipologia dei soci:

1. **I Soci effettivi** dell'A.N.C. (coloro che prestano o che hanno prestato Servizio nell'Arma dei Carabinieri);

2. **I Soci familiari** di coloro che prestano e che abbiano prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri: coniugi, fratelli o sorelle e parenti ascendenti (i genitori, i nonni, i bis nonni e così via) e discendenti (i figli, i nipoti, i pronipoti, e così via) ovvero tutti i parenti in linea retta;

3. **I Soci simpatizzanti** (coloro che si riconoscono nei valori e principi contenuti nello Statuto dell'A.N.C)

ART.12

(Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per decesso, recesso, decadenza (perdita dei requisiti previsti dalla Legge o dallo Statuto per l'adesione all'O.d.V.) o esclusione per mancato versamento della quota annuale.

Il Socio può recedere dall'O.d.V. mediante comunicazione resa in forma scritta al Presidente, che ne prenderà atto e informerà il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il recesso avrà effetto dalla data della delibera del Consiglio stesso.

Il Socio decade dalla qualifica in caso di mancato versamento della quota annuale, perché si presume che non abbia più interesse a partecipare; pertanto, il mancato pagamento equivale a manifestazione di volontà di recedere. In tal caso l'effetto consegue automaticamente allo scadere del trentesimo giorno dal ricevimento del sollecito a regolarizzare la posizione (che dovrà contenere anche l'avvertimento degli effetti decadenziali collegati al perdurare dell'inerzia nel pagamento), che gli sia stato consegnato a mani o inviato tramite raccomandata A/R, email e/o whatsapp, da parte del Presidente.



Il Socio viene escluso di diritto dall'O.d.V. a seguito di:

- comportamento contrastante con i principi, le finalità e gli scopi dell'O.d.V.;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari o di quelli derivanti dai regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'O.d.V.;
- comportamento che incrina il dovuto rapporto fiduciario e porta discredito all'O.d.V. dell'A.N.C.

I provvedimenti disciplinari, fra i quali anche l'eventuale esclusione, sono adottati dal Presidente dell'O.d.V., che prima di procedere ha l'onere di contestare per iscritto l'addebito così che questi abbia possibilità di presentare, nei successivi dieci giorni, eventuali controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

In caso di istanze di riesame, il provvedimento disciplinare dovrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso deve esserne data comunicazione scritta al Socio, il quale, entro 60 giorni dall'avvenuta ricezione potrà ricorrere all'Assemblea dei Soci. Il ricorso andrà inoltrato al Consiglio Direttivo, che ne dovrà attestare la data di deposito. In mancanza di ricorso, la delibera disciplinare del CD. diviene definitiva. Viceversa, in caso di ricorso, la decisione definitiva sarà rimessa all'Assemblea dei Soci che delibererà nella prima convocazione utile. I provvedimenti sanzionatori adottati, ivi compresa l'eventuale sospensione della partecipazione alle attività, non sono sospesi in pendenza di ricorso all'Assemblea. In ogni caso, il Socio in questione non potrà votare nella delibera avente per oggetto la propria esclusione.

I provvedimenti disciplinari adottabili sono:

- richiamo scritto;
- inefficacia temporanea dell'adesione per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
- delibera di esclusione definitiva del Socio.

In ogni caso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui sopra dovrà essere motivata e la sanzione dovrà essere proporzionata alla gravità della condotta o infrazione commessa e ad eventuali episodi di recidiva o altra condotta o infrazione.

La cessazione del rapporto associativo, da qualunque causa dipenda, dovrà essere annotata da parte del Presidente sul Libro degli associati e, ove ricorra il caso, ulteriormente comunicata agli Enti preposti alla tenuta di elenchi e/o registri ai quali sia stata previamente comunicata la partecipazione che ora sia venuta meno.



ART.13

(Diritti e doveri dei Soci)

I Soci hanno pari diritti e doveri. In particolare, coloro che siano in regola con l'iscrizione hanno diritto di:

1. partecipare a tutte le attività promosse dall'O.d.V. e dall'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo le direttive impartite dagli organi e soggetti preposti,
2. votare (se iscritto da almeno trenta giorni) e di candidarsi per gli organi elettivi;
3. prendere visione degli atti deliberativi e dei Libri sociali.

Tale facoltà potrà essere esercitata previa richiesta scritta da recapitare, anche per via telematica, al CD., che dovrà dare riscontro nei successivi trenta giorni con le seguenti opzioni:

- inviando copie digitali per via telematica;
- invitando il richiedente a visionare gli atti o libri di cui sopra presso la sede prescelta dell'O.d.V. durante gli orari d'ufficio indicati ed alla presenza di almeno un componente del CD., con facoltà di estrarne copie a proprie spese e con modalità tali da non intralciare la gestione sociale. I soggetti interessati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui i documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'O.d.V. in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'O.d.V. potrà richiedere all'interessato la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

I Soci sono parimenti obbligati a:

- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi e gli ordini di servizio;
- versare la quota associativa, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;
- svolgere la propria attività in favore delle comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- svolgere i servizi preventivamente concordati o comunque assunti dall'O.d.V. attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai responsabili;



- partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego operativo;
- non intraprendere iniziative individuali o di gruppo a nome né dell'O.d.V. né dell'A.N.C., né utilizzare simboli e strumenti delle stesse, senza preventiva autorizzazione degli organi sociali competenti;
- conservare ed utilizzare nel migliore dei modi le attrezzature, il materiale, l'abbigliamento e i simboli identificativi dell'A.N.C. e/o comunque ricevuti gratuitamente dall'O.d.V.;
- mantenere la riservatezza essenziale circa le comunicazioni e le informazioni apprese durante le attività di servizio.

ART.14

(Gli Organi sociali)

Sono Organi dell'O.d.V.:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo o organo di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette soci, come stabilito dal Regolamento. Nell'ambito del CD., vengono eletti il Presidente che dovrà essere socio effettivo della Sezione A.N.C. di appartenenza e Vice Presidente;
3. il Collegio arbitrale;
4. l'Organo di Controllo (da eleggere solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 30, c. 2 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
5. Coordinatori di settore.

Per l'elezione degli Organi dell'O.d.V. vige il principio della massima libertà di "partecipazione all'elettorato attivo e passivo nel rispetto ed osservanza di quanto previsto dal presente Statuto.

Tutte le cariche hanno durata triennale.

Le cariche sono gratuite, ai componenti degli organi sociali può essere attribuito il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della loro funzione.

A garanzia dell'indipendenza dell'O.d.V. e nel rispetto dei principi di apertività e apoliticità, l'appartenenza è incompatibile con incarichi politici elettivi, nonché amministrativi, decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti.



Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il CD., che provvederà altresì alla relativa sostituzione nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra.

ART.15

(L'Assemblea)

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'O.d.V. ed è composta da tutti i Soci iscritti nel Libro apposito e in regola con il versamento della quota sociale se richiesta.

È l'organo sovrano.

All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il CD.

Ciascun Socio iscritto da almeno trenta giorni nel Libro degli associati ha diritto di voto in Assemblea.

Ciascun Socio può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare un solo associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del C.D. o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

È presieduta dal Presidente del C.D. o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni dell'Assemblea si redige verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; il verbale viene quindi messo a disposizione di tutti i Soci.

È convocata mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi a tutti i soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In caso di comunicazioni recapitate a mani, occorre ottenere conferma dell'avvenuta ricezione mediante sottoscrizione del ricevente in calce alla copia della comunicazione. Inoltre, i medesimi possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità di chi partecipa e vota, nel rispetto dei principi di buona fede e di parità del trattamento. Alle medesime condizioni, l'espressione del voto può avvenire anche per corrispondenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.



ART.16

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale Regolamento dell'O.d.V. e dei lavori assembleari;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- discute e delibera relativamente a ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge, o dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo (solo in presenza dei requisiti di cui all'art. 30, c. 2 D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.);
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di cui all'art. 13 del presente Statuto.

L'Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo è convocata un mese prima delle elezioni.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.

In seconda convocazione:

- che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima ;
- l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno trenta minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'O.d.V.



ART.17

(Assemblea Straordinaria)

L'Assemblea straordinaria, invece, delibera: sulle modifiche dello statuto;

- sulla trasformazione, fusione o scissione dell'O.d.V.;
- sullo scioglimento dell'O.d.V.

Per modificare lo Statuto, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei Soci (in persona o per delega) e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei Soci presenti (in persona o per delega) e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Per deliberare lo scioglimento dell'O.d.V. e la devoluzione del suo patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci (in persona o per delega), in seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei Soci presenti (in persona o per delega) e delibera a maggioranza. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'O.d.V.

ART.18

(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'O.d.V., pertanto lo governa ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. È formato, in base al numero dei soci, da un minimo di 3 ad un massimo di 7 Membri come stabilito dal Regolamento.

I Membri rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri eletti nel CD., impossibilitati a partecipare ad una riunione, possono intervenire per iscritto sui punti dell'Ordine del giorno, formulando eventualmente osservazioni e/o proposte, che saranno lette ad inizio della riunione.

Per le riunioni del CD. non sono ammesse deleghe.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del C.D. decada dall'incarico, il Consiglio provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei componenti dell'organo decada, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il C.D. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare:

- elogia il Presidente e il Vicepresidente del Gruppo;
- nomina il Tesoriere;
- nomina i Coordinatori di settore su proposta del Presidente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale che deve essere ratificata dall'assemblea;
- approva, entro il primo trimestre dell'anno, i bilanci consuntivo -o rendiconto- e preventivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- cura la tenuta dei libri dell'Organizzazione di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- determina le nuove ammissioni e delibera sulle esclusioni dei Soci;
- delibera l'adozione di un Regolamento interno e le sue variazioni, sottoponendolo poi alla ratifica dall'Assemblea;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'O.d.V. che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci.

È escluso il potere di rappresentanza dell'O.d.V. in capo ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente.

È convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail o messaggio whatsapp, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i Consiglieri.



Di regola è convocato ogni due mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART.19

(Il Presidente)

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del CD., è eletto, unitamente a Vice-Presidente, dal Consiglio stesso con voto palese ad alzata di mano;

Il Presidente ha il compito di presiedere il CD., nonché l'Assemblea dei soci, stabilire l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio e coordinare l'attività dell'O.d.V. con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione, orientando i soci nel modo più efficiente ed efficace possibile al raggiungimento dell'obiettivo per cui è stata fondata l'O.d.V. stessa.

Il Presidente nomina il Segretario dell'O.d.V.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'organizzazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo, quando previsto, e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo, quando previsto, per la successiva ratifica del suo operato.

Il Presidente propone la costituzione di Gruppi di Progetto e qualsiasi altra iniziativa istituzionale.

Il Presidente dura in carica tre anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il Presidente, i Consiglieri e i Revisori dei conti (se nominati) possono avere altre cariche elettive in associazioni no profit, purché non vi sia palese incompatibilità.

Il Presidente provvede al colloquio e raccolta dei titoli degli aspiranti volontari e, in caso di istruttoria positiva li sottopone al Consiglio Direttivo per l'iscrizione sui libri sociali.



È compito del Presidente provvedere alla registrazione dello Statuto che presenti modifiche, entro tre mesi dall'approvazione delle stesse.

ART.20

(Il Vice-Presidente)

Qualora l'O.d.V. superi il numero di cinquanta, si procede ad eleggere un Vice-Presidente, il quale coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza ed assolve gli incarichi che di volta in volta gli vengono da lui affidati. Il Vicepresidente è eletto nella riunione d'insediamento del nuovo CD., all'interno del Consiglio stesso.

ART.21

(Il Segretario)

Il Segretario è nominato dal Presidente dell'O.d.V. nella riunione d'insediamento del nuovo C.D., con il compito di redigere i verbali di tutte le riunioni; coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'organizzazione.

Il Segretario ha il compito di:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del Libro dei Soci", "Libro dei beni inventariati", "Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assemblies", "Libro delle riunioni e deliberazioni del CD." e "Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo";
- provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- ricevere e rispondere alle richieste dei Soci e dei terzi, se di sua competenza;
- redigere trimestralmente una sintesi di tutte le attività di volontariato dell'O.d.V e numerando i servizi che ogni Socio svolge nel trimestre in esame e nell'anno.

ART.22

(Il Tesoriere)

Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'O.d.V. Sotto la propria responsabilità:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al CD. entro il mese di febbraio unitamente al bilancio consuntivo;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;



- cura le finanze sotto la supervisione del CD . e del Presidente;
- al momento della nomina in sostituzione del precedente Tesoriere, è tenuto a compilare un verbale del passaggio dei libri contabili;
- deve partecipare alle riunioni del CD . e dare supporto allo stesso;
- deve predisporre l'analisi delle spese necessarie, in base a quanto programmato dal CD ., verificando la copertura finanziaria;
- insieme al Segretario, è responsabile del controllo del versamento delle quote associative da parte dei soci dell'O.d.V.;
- deve mantenere aggiornati i libri contabili, e presentare su richiesta del CD . i resoconti e gli aggiornamenti relativi alle entrate e alle uscite dell'O.d.V.;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del CD., a firma congiunta con il Presidente per gli importi che superano l'entità indicata nel Regolamento.

ART.23

(Coordinatore di Settore)

In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'O.d.V. può articolarsi in più settori d'intervento. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Consiglio Direttivo che lo ha nominato.

ART.24

(Revisore dei Conti)

I Revisori dei Conti se nominati nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, svolgeranno l'attività indicata in detto articolo.

ART.25

(Organo di Controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, sarà nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e se nominato svolgerà l'attività indicata in detto articolo.



ART.26

(Collegio Arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, tra gli Organi e i Soci ovvero tra i Soci, deve essere devoluta alla determinazione di un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. Gli Arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dall'Ispettore Regionale A.N.C., che nominerà anche l'Arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.

ART.27

(Cariche Sociali ed incompatibilità)

Tutte le cariche durano per tre anni. Nel caso di ritardo nelle nuove elezioni i titolari di cariche rimangono nei loro ruoli e funzioni per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni ed avvicendamento con i nuovi. Il Presidente non può essere eletto più di due volte consecutive, salvo in caso di mancanza di candidature alla carica.

ART.28

(Il fondo comune)

Il fondo comune - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART.29

(Libri sociali)

L'O.d.V. ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci, - Libro dei beni inventariati,
- Libro delle adunanze e deliberazioni delle Assembled,
- Libro delle riunioni e deliberazioni del CD .
- Libro delle adunanze e deliberazioni degli Organi di Controllo.



Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa all'O.d.V., hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

ART.30

(Modifiche dello Statuto)

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea. L'iniziativa per le suddette modifiche compete a:

- Consiglio Direttivo;
- almeno un terzo degli aderenti.

Le modifiche allo Statuto approvate entrano in vigore alla chiusura dell'Assemblea che le ha votate ad eccezione degli attuali Organi Sociali che rimarranno in carica sino al termine del mandato.

ART.31

(Uniforme)

L'uniforme degli appartenenti all'O.d.V. con i loghi dell'A.N.C. è prerogativa esclusiva degli aderenti. Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati.

Presidente, Vicepresidente e Coordinatore di Settore indicano i segni distintivi ed i capi da indossare a seconda del tipo di servizio da svolgere.

L'utilizzo dell'uniforme in maniera contraria a quanto indicato ai precedenti commi costituisce comportamento gravemente contrario ai principi e finalità del presente Statuto e potrà costituire motivo di provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto o regolamento dell'O.d.V.

ART.32

(Rapporti con l'A.N.C.)

L'O.d.V. mantiene i rapporti con l'A.N.C. tramite le Sezioni A.N.C. del territorio e l'Ispettorato A.N.C. competente. L'Ispettore Regionale ed i Presidenti delle Sezioni A.N.C. della città hanno diritto di partecipare alle assemblee ed alle riunioni del C.D. con facoltà di parola ma senza diritto di voto.



ART.33

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'O.d.V deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria che delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita con la metà più uno dei Soci presenti (in persona o per delega) e delibera a maggioranza. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'O.d.V.

In caso di scioglimento, l'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del fondo comune residuo, che dovrà avvenire, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore ed ivi, in via prioritaria, ad altre associazioni ed organismi operanti nell'ambito dell'Associazione Nazionale Carabinieri, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs 117/2017,

ART.34

(Rinvio)

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore, al Codice Civile, al Regolamento dell'O.d.V., ad altre norme di legge vigenti in materia ed allo Statuto e Regolamento A.N.C.

ART.35

(Norme transitorie)

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia.

FIRME

1. BENCINI ENRICO
2. CACCIATORE GIUSEPPE
3. DI BONITO ANGELO
4. INTORRE SALVATORE
5. PONZO ARMANDO
6. RAPISARDA SEBASTIANO
7. VARESE GIUSEPPE

Il Presidente

Car.Aus. Armando Ponzo

Il Segretario

Car.Aus. Enrico Bencini